



**Boschi
di Carrega**



**Fluviale
del Taro**



**Valli del Cedra e
del
Parma**



**Stirone e
Piacenziano**



**Fluviale
del Trebbia**

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE

Sede Provvisoria c/o Comunità Montana Unione dei Comuni Parma Est
Piazza G. Ferrari n. 5 – 43013 Langhirano (PR) – p.iva e c.f. 02635070341
protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI TERZI

ART 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei criteri e delle modalità di concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici o rimborso spese, in favore dei soggetti organizzatori o gestori di iniziative ambientali, culturali, sportive, ricreative, turistiche e manifestazioni varie comunque denominate nelle quali si ravvisi la capacità di favorire gli obiettivi di tutela e conoscenza ambientale propri del Parco nonché, nel rispetto di tali esigenze, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse, ritenute compatibili.

Le provvidenze oggetto del presente regolamento possono articolarsi in forma di:

- sovvenzioni, allorquando l'Ente di gestione si carica interamente dell'onere derivante da una attività organizzata da altri soggetti, e che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;
- contributi, allorquando le provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività od iniziative per le quali l'Ente Parco si accolla solo una parte dell'onere complessivo;
- ausilio finanziario inteso come ogni altra possibile erogazione che non rientri nelle precedenti forme, in particolare si intendono le erogazioni a favore delle associazioni ritenute benemerite, non finalizzate a specifiche iniziative, ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta;
- vantaggio economico inteso come beneficio economico diverso dalla erogazione in denaro, riconosciuto a favore dei destinatari mediante esenzione o riduzione di oneri, concessioni in uso di cose mobili o beni immobili;
- patrocini, intesi come riconoscimento da parte dell'Ente di gestione delle iniziative di particolare valore scientifico, sociale, culturale, celebrativo, educativo, ambientale ed economico, che dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione "con il patrocinio dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale".

ART 2. Criteri di accertamento dei presupposti

1. La concessione delle erogazioni e benefici di cui al precedente articolo è subordinata all'accertamento preventivo da parte del responsabile del servizio della presenza di precisi presupposti soggettivi ed oggettivi da identificare attraverso l'applicazione dei seguenti principi e criteri:

a) sotto il profilo soggettivo il beneficio, ausilio o vantaggio economico potrà essere attribuito esclusivamente ad associazioni, enti o gruppi riconosciuti, ad esclusione di partiti politici, associazioni sindacali od aggregazioni di persone aventi scopo di lucro, o che perseguono interessi di parte e corporativi.

b) sotto il profilo oggettivo il beneficio potrà essere comunque attribuito unicamente in presenza di un preciso e ben individuato interesse economico, sociale o culturale dell'intera comunità o di notevole parte di essa e a condizione che esso sia liberamente fruibile da qualsiasi cittadino.

2. In deroga ai criteri sopraindicati, la concessione dell'erogazione può essere assegnata altresì:

a) a titolo di ristoro economico o funzionale del beneficiario, allorquando a seguito di una spontanea iniziativa od attività da rendere a favore della collettività, il parco abbia preventivamente concesso il patrocinio ed utilizzato strutture, attrezzature o personale messo a disposizione dal soggetto che concretizza l'attività stessa;

b) a titolo di compartecipazione della spesa sostenuta per la realizzazione di opere, strutture, ecc. da parte di enti, associazioni, ecc. o privati, allorquando la realizzazione dell'opera sia stata richiesta o

approvata preventivamente dall'Ente di gestione e la stessa sia diretta a soddisfare esigenze pubbliche o di pubblico interesse.

ART 3. Modalità per la concessione dei contributi/patrocinio

1. I soggetti che intendano avvalersi del patrocínio dell'Ente di gestione, ovvero richiedere il sostegno finanziario ad una delle iniziative sopra indicate, dovranno preventivamente farne richiesta al Parco.
2. La domanda, indirizzata al Presidente dovrà essere presentata, per iscritto, corredata da tutti i documenti richiesti (vedi allegato A) e firmata dal legale rappresentante o rappresentante dell'Ente, associazione ecc. richiedente, prima dell'effettuazione dell'iniziativa per la quale il contributo è richiesto.
3. Il comitato esecutivo, organo competente per l'attribuzione della sovvenzione, può chiedere a corredo della domanda altre informazioni o documentazioni a dimostrazione dell'interesse pubblico che legittima la domanda.
4. Il Patrocínio non oneroso verrà concesso con atto del Presidente dell'Ente di gestione. L'atto di concessione del patrocínio potrà stabilire modalità o fornire indicazioni circa l'impiego del logo e del nome del Parco.
5. Il Comitato Esecutivo si riserva di valutare con specifici atti di indirizzo eventuali richieste presentate in deroga alla procedura di cui sopra, disponendo anche in merito ai criteri della misura del contributo.
6. Gli incentivi concessi potranno essere revocati o ridotti qualora le iniziative non vengano svolte in conformità al progetto ed alle prescrizioni oppure in caso di mancanza delle previste autorizzazioni di legge. La riduzione o la revoca motivata dei contributi assegnati avverrà con delibera di CE.

ART 4. Criteri per contributi ad attività sportive di rilevante natura sociale

1. L'erogazione, e i benefici di cui all'art. 1, è inoltre concessa ad attività sportive di rilevante natura sociale secondo i sotto elencati principi e criteri:
 - a) le società debbono essere riconosciute dal CONI;
 - b) le società debbono perseguire finalità sportive e di aggregazione senza fine di lucro e non debbono svolgere attività dalle quali derivino profitti o proventi di qualsiasi misura e natura per la società stessa;
 - c) Le società debbono svolgere attività di utilità sociale e debbono avere almeno uno dei seguenti requisiti:
 - la maggioranza dei soci che praticano l'attività da sostenere debbono essere pensionati con pensione sociale o al minimo;
 - l'attività deve riguardare prevalentemente ragazzi di età inferiore ad anni 16.
 - l'attività deve essere rivolta principalmente a soggetti portatori di handicap.

ART 5. Modalità di erogazione dei contributi

1. Le sovvenzioni ed i contributi saranno di norma erogate a consuntivo, cioè dopo la realizzazione e la rendicontazione finanziaria della manifestazione, completa di tutta la documentazione comprovante la rispondenza tra il programma presentato e le spese effettivamente sostenute, nonché di una relazione illustrativa sui risultati conseguiti in ordine, in particolare, alle motivazioni per le quali venne concesso il contributo del Parco.
2. Per la liquidazione di contributi concessi nei limiti di € 500,00 è ammessa la sola presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute nel suddetto limite.
3. Potranno essere disposte, nell'atto di concessione, eventuali anticipazioni parziali del contributo in considerazione della natura dei soggetti beneficiari (Comuni ed altri Enti locali, Enti Pubblici, Enti morali riconosciuti) o della tipologia della manifestazione (ad es. iniziative a carattere benefico o di solidarietà).
4. La concessione di sovvenzioni di qualunque tipo non conferisce diritto né aspettativa di continuità per gli anni successivi.
5. L'ammontare complessivo dei contributi sarà contenuto necessariamente all'interno degli stanziamenti relativi di bilancio.

ART. 6 Concessione di beni

1. L'Ente può concedere a enti o associazioni, ecc. senza scopi di lucro, l'utilizzo gratuito o agevolato di beni mobili o immobili.
2. L'utilizzo dei beni mobili può essere ricorrente od occasionale e può essere concesso nel rispetto dei criteri del presente regolamento, in relazione alle reali disponibilità e compatibilmente con le attività programmate dall'ente.

3. La concessione dei beni immobili è disciplinata da appositi regolamenti, in assenza dei quali si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente regolamento.

ART. 7 Trasparenza

1. Tutti i soggetti cui siano stati erogati contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica saranno iscritti sull'apposito albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica istituito ai sensi dell'art. 22 della L. 30/12/91 n. 412.

2. Gli atti di concessione del contributo ovvero della sovvenzione, sussidio o vantaggio economico, di importo superiore a € 1.000,00 vengono pubblicati, a norma dell'art. 26 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33, sul sito istituzionale.

3. Vengono altresì pubblicati i singoli atti di concessione relativi ai contributi, alle sovvenzioni, ai sussidi o ai vantaggi economici di importo inferiore ai mille euro, quando degli stessi si avvantaggi il medesimo beneficiario e che nell'anno solare, sommati, raggiungano un importo complessivo superiore a euro mille.

4. Nelle pubblicazioni, da effettuarsi nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, debbono essere indicati:

- a) il nome dell'ente e i relativi dati fiscali o il nome del soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il responsabile del procedimento;
- e) le modalità seguite per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

5. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei contributi, agevolazioni economiche, vantaggi, sussidi, quando da tali dati sia possibile ricavare informazioni sullo stato di salute ovvero di disagio economico e sociale degli interessati.

ART. 8 Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

ALLEGATO A - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARSI ALLE DOMANDE

a) Documentazione da allegare alla domanda di PATROCINIO senza contributo

1. breve relazione contenente una descrizione dell'iniziativa, delle sue finalità, il luogo e la data dello svolgimento, i soggetti proponenti ed organizzatori, eventuali altri patrocini richiesti ed ottenuti;
2. una breve descrizione dei mezzi di comunicazione e di pubblicizzazione dell'iniziativa (cartellonistica, locandine, stampati, copertura radio - TV ecc.);
3. l'impegno a citare il patrocinio e ad associare il logo ed il nome dell'Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità - Emilia Occidentale sui mezzi di pubblicizzazione dell'iniziativa, secondo le modalità stabilite dall'Ente.

b) Documentazione da allegare per ottenere l'erogazione di sovvenzione, contributo o vantaggio economico

Soggetti privati:

1. atto costitutivo e iscrizione alla Camera di Commercio (solo per le società, cooperative, associazioni, comitati organizzatori);
2. codice fiscale e partita I.V.A.;
3. specifica del mezzo di accreditamento del contributo (c/c bancario, c/c postale, assegno circolare non trasferibile, vaglia postale ecc.);
4. timbro e firma del legale rappresentante.

Soggetti pubblici:

1. atto deliberativo di approvazione del programma della manifestazione.

c) Documentazione da presentare a manifestazione avvenuta, al fini dell'erogazione delle provvidenze

Soggetti privati

1. relazione illustrativa dei risultati conseguiti dall'iniziativa in ordine in particolare alle motivazioni per le quali venne concesso il contributo;
2. consuntivo delle spese e bilancio finanziario dell'iniziativa
3. dichiarazione di contributi erogati da altri Enti;
4. copia delle fatture o note comprovanti le spese effettuate relativamente al contributo che il parco dovrà erogare

Soggetti Pubblici

1. atto deliberativo di rendiconto delle attività